


ZONE DEPOPOLAMENTO CINGHIALE



ZONE DEPOPOLAMENTO CINGHIALI PSA

Aree Protette e Rete Natura 2000

- buffer_20kmAI
- AFV AATV
- ATC CA
- A4_20km
- A3_20km
- A2
- A1

0 5 10 km



Scala - 1:950.000

Data elaborazione 03-03-2022

ZONA INFETTA A1

Comuni in provincia di Alessandria:

Cassine, Carrosio, Voltaggio, Basaluzzo, Visone, Borghetto Di Borbera, Cantalupo Ligure, Cassinelle, Acqui Terme, Garbagna, Albera Ligure, Morbello, Belforte Monferrato, Grognardo, Avolasca, Sezzadio, Francavilla Bisio, Ovada, Cassano Spinola, Lerma, Trisobbio, Prasco, Rivalta Bormida, Rocchetta Ligure, Serravalle Scrivia, Castelletto d'Orba, Montaldeo, Sant'Agata Fossili, Carrega Ligure, Montacuto, Stazzano, Tassarolo, Mornese, Montaldo Bormida, Novi Ligure, Cabella Ligure, Melazzo, Carpeneto, Orsara Bormida, Cavatore, Fresonara, Bosio, Carezzano, Vignole Borbera, Cremolino, Grondona, Gremiasco, Brignano-Frascata, Cartosio, Tagliolo Monferrato, Fraconalto, Ricaldone, Roccaforte Ligure, Capriata d'Orba, Sardigliano, Rocca Grimalda, Ponzone, Mongiardino Ligure, Pareto, Strevi, Arquata Scrivia, Gavi, Malvicino, San Cristoforo, Parodi Ligure, Dernice, Predosa, Morsasco, Fabbrica Curone, Molare, San Sebastiano Curone, Castelnuovo Bormida, Pasturana, Costa Vescovato, Casaleggio Boiro, Villalvernia, Silvano d'Orba, Castellania.

ZONA DI SORVEGLIANZA ATTIVA A2

Sono i territori dei comuni compresi nell'intorno di 10 Km esterno alla zona infetta (A1)

Comuni:

- in provincia di Alessandria: Alessandria, Alice Belcolle, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carbonara Scrivia, Carentino, Casal Cermelli, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelspina, Cerreto Grue, Denice, Frascaro, Frugarolo, Gamalero, Masio, Merana, Momperone, Monleale, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Oviglio, Paderna, Pontecurone, Ponti, PozzolGrosso, Pozzolo Formigaro, Sarezzano, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Terzo, Tortona, Viguzzolo, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino;
- in provincia di Asti: Bruno, Bubbio, Calamandrana, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Cessole, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vaglio Serra, Vesime;
- in provincia di Cuneo: Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Castelletto Uzzone, Cortemilia.

ZONA INDENNE PROSSIMALE A3

Costituita dai comuni tra la zona A2 e l'intorno di 20 Km esterno all'area infetta (A1)

Comuni:

in provincia di Alessandria

Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Felizzano, Fubine Monferrato, Montecastello, Pietra Marazzi, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Sale, Solero, Alluvioni Piovera,

in provincia di Asti:

Agliano Terme, Belveglio, Calosso, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Moasca, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Refrancore, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Vigliano d'Asti, Vinchio,

in provincia di Cuneo:

Bergolo, Bosia, Camerana, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Mango, Monesiglio, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;

ZONA INDENNE DISTALE A4

Costituita dai territori della Regione Piemonte esterni alla zona A3

MISURE DI GESTIONE DEL CINGHIALE

Zona infetta (A1)

In questa zona sono previste le misure dettagliate nei punti seguenti:

- sorveglianza attiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- raccolta di tutte le carcasse di cinghiale (qualora non sia possibile il recupero delle spoglie: interrimento dei resti secondo la normativa sanitaria);
- depopolamento dei cinghiali mediante catture con l'utilizzo di gabbie e recinti di cattura. Gli abbattimenti degli animali catturati sono effettuati secondo le modalità ordinarie dalle guardie delle Province, Città Metropolitana di Torino (CMTO) e da operatori formati e autorizzati dalla Provincia interessata o CMTO;
- tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA ed essere inviate alla distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di Biosicurezza;
- foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e abbattimento.

Zona di sorveglianza attiva (A2)

Costituita dai territori dei comuni compresi nell'intorno di 10 Km esterno alla zona infetta

(A1)

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

- sorveglianza attiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- depopolamento dei cinghiali mediante catture con l'utilizzo di gabbie, recinti di cattura e con interventi mirati di abbattimento secondo le modalità ordinarie da parte delle guardie delle Province, CMTO e di tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (coadiutori e operatori formati) senza l'ausilio di cani;
- In attuazione di singole misure contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 20-8485 del 1 marzo 2019 è consentito:
 - a) l'abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici;

- b) l'abbattimento alla cerca da automezzo anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
 - c) interventi di controllo finalizzati al depopolamento con l'utilizzo di un cane limiere tenuto in cinghia lunga non superiore a 15 metri;
- attività di abbattimento in caccia di selezione senza ausilio di cani;
 - tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA ed essere inviate alla distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di Biosicurezza se positive; possono invece essere destinate al consumo a fronte di risultati negativi ai test per PSA;
 - foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e/o abbattimento.

Zona indenne prossimale (A3)

Costituita dai territori dei comuni compresi tra la zona A2 e l'intorno di 20 Km esterno all'area infetta (A1)

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

- sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- depopolamento dei cinghiali mediante catture con l'utilizzo di gabbie, recinti di cattura e con interventi mirati di abbattimento con armi da fuoco da parte delle guardie delle Province, CMTO e di tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (coadiutori e operatori formati) senza l'ausilio di cani;
- abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici;
- abbattimento alla cerca da automezzo anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
- interventi di controllo finalizzati al depopolamento con l'utilizzo di un cane limiere tenuto in cinghia lunga non superiore a 15 metri;
- attività di abbattimento in caccia di selezione senza ausilio di cani;
- tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA e possono essere destinate al consumo solo se risultate negative ai test per PSA;
- foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e/o abbattimento.

Zona indenne distale (A4)

Costituita dai territori degli ambiti di caccia (ATC, CA, AFV, AATV), zone di protezione di cui all'art. 10 L.157/92 e da altre Leggi e le altre aree con vincoli di protezione esterne alla zona A3 (sono esclusi i territori destinati alle Aree Protette per le quali si rinvia al punto successivo).

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

- a) sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- b) depopolamento dei cinghiali mediante il controllo che si esercita nei seguenti modi:
 - 1. tramite catture con l'utilizzo di gabbie, recinti di cattura e con interventi di abbattimento nelle modalità ordinarie da parte delle guardie delle Province e di tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (coadiutori e operatori formati);
 - 2. abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici;
 - 3. abbattimento alla cerca da automezzo anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
 - 4. abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di cacciatori, ovvero con il metodo della battuta da squadre di cacciatori con l'uso di armi ad anima liscia o carabina con o senza ottica di mira, e l'ausilio di cane limiere;
 - 5. abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di operatori e con l'ausilio di due o tre cani limieri;
- c) depopolamento dei cinghiali mediante caccia di selezione che si esercita nei seguenti modi:
 - 1. senza ausilio di cani;
 - 2. alla cerca, all'aspetto o da appostamento;
 - 3. con l'ausilio di cani da scaccio;
- d) foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e/o abbattimento.

Azioni specifiche per le attività di controllo del cinghiale all'interno delle AREE PROTETTE

Nell'ambito della Regione Piemonte, tutti gli Enti di gestione delle aree protette regionali sono attualmente dotati di un Piano di gestione faunistica, ai sensi del Regolamento 24 marzo 2014, n.2/R, finalizzato al controllo e al contenimento della specie cinghiale.

Pertanto si prevede un miglioramento dell'efficacia delle azioni e degli strumenti già previsti in tali Piani e l'implementazione di nuove azioni strategiche, in particolare:

1. raccordare il Piano di gestione faunistica per il controllo e il contenimento della specie cinghiale vigente con gli obiettivi numerici del Piano regionale, anche in base alla localizzazione di ciascuna area protetta nelle possibili tipologie di ZONE. Gli Enti di gestione devono altresì garantire il prosieguo dell'attività di ricerca attiva delle carcasse in coordinamento con gli uffici provinciali competenti, con particolare riferimento alle aree protette situate in zona A1 e A2;
2. diffondere sistemi di contenimento e di riduzione sistematica della popolazione specifici per ogni tipo territorio, partendo dai modelli e dalle pratiche già in atto e in accordo con le modalità definite dal Piano regionale, ovvero incentivando modalità di abbattimento a basso impatto e in grado di evitare o minimizzare l'aumento della mobilità degli animali. Infatti, i territori degli Enti di gestione si differenziano molto, ad esempio per caratteristiche morfologiche, orografiche, di altitudine, grado di antropizzazione ecc., e, pertanto, ogni ambito dovrà poter scegliere il tipo di cattura più consono. I dati elaborati disponibili a livello nazionale e regionale mostrano come gli strumenti che attualmente risultano essere più efficaci per il contenimento della specie risultano essere: gabbie di cattura (impiego sistematico); recinti di cattura o "chiusini" (impiego sistematico); tiri selettivi tramite appostamenti e "alla cerca"; che possono essere integrati dalla tecnica della "cani da scaccio", esclusivamente nel territorio ricadente nella zona A4 (da programarsi a supporto e completamento delle altre tecniche);
3. condividere e attuare modelli standardizzati di gestione del processo di depopolamento in tutte le sue fasi di cattura, abbattimento, campionamento sanitario, trasporto e smaltimento delle carcasse;
4. definire modalità di coinvolgimento dei soggetti attuatori (in particolare gli agricoltori) attraverso la formazione specifica sulle modalità di attuazione di ogni fase del depopolamento. Si ritiene necessario anche individuare modalità di coinvolgimento degli operatori selezionati finalizzate a ottimizzare l'efficacia della loro collaborazione nell'ambito delle aree protette;
5. pubblicare una manifestazione di interesse volta ad individuare tutti i soggetti abilitati interessati ad effettuare interventi di depopolamento in ogni singola area protetta;
6. definire modalità di integrazione con le attività di depopolamento in atto negli ambiti circostanti le aree protette e con il ciclo produttivo delle attività agricole presenti dentro e fuori le aree protette al fine di limitare il più possibile l'insorgenza o l'aumento dei danni alle coltivazioni;
7. monitorare le attività specifiche;
8. fornire consulenza tecnico-scientifica per un'attuazione più efficace delle azioni di Piano. In particolare, gli Enti di gestione delle aree protette possono farsi carico di implementare l'utilizzo delle gabbie di cattura presso gli agricoltori, fornendo una specifica formazione sul loro utilizzo anche al di fuori delle aree protette di competenza, esportando quindi l'esperienza acquisita;
9. informare gli attori del territorio, anche attraverso una specifica attività di divulgazione relativa alla problematica della PSA ai portatori d'interesse;
10. costruire sinergie con il personale di vigilanza provinciale (autorizzazioni e protocolli di intesa unificati per tutta la regione) al fine di consentire, laddove necessario, il loro intervento all'interno delle aree protette.

Relativamente al quadro normativo vigente in materia di controllo faunistico all'interno delle aree protette, si prevedono le seguenti deroghe al Regolamento 2/R del 24 marzo 2014:

1. ampliare l'equipollenza degli Operatori Selezionati solo per attività di emergenza PSA per le attività di tiro selettivo con appostamento, gli interventi "alla cerca" e la gestione gabbie, compresa la "girata" e l'utilizzo della tecnica con "cani da scaccio" esclusivamente nel territorio ricadente nella zona A4;

2. aumentare la destinazione dei capi abbattuti ai privati (art. 9 c. 3, h, i, del regolamento 2/R) da 5 a 15, non conteggiando la classe degli striati nel numero totale dei capi ceduti e ipotizzando come destinatari anche gli agricoltori e i proprietari di alpeggi che non hanno in dotazione le gabbie di cattura ma che hanno subito danni.

Si ritiene utile rammentare che, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009, all'interno dei siti facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) che NON sono sovrapposti ad aree protette regionali la gestione venatoria della specie cinghiale è affidata ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione. Inoltre, negli stessi territori, le attività di controllo del cinghiale sono affidate alle province territorialmente competenti.

All'interno dei siti della Rete Natura 2000 (sia essi coincidenti, non coincidenti o parzialmente coincidenti con aree protette), rimangono vigenti i disposti previsti dalla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016, 24-2976 del 29/2/2016 e 1-1903 del 4/9/2020 nonché i disposti delle Misure di conservazione sito specifiche e dei Piani di gestione attualmente vigenti (reperibili alla pagina web <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>).

Relativamente al "foraggiamento attrattivo" per il quale la succitata D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 ne prevede il divieto all'interno di tutti i siti della Rete Natura 2000 (art. 3 comma 1 lettera b), si richiede ai Soggetti gestori di regolamentare tale metodica all'interno dei siti di propria competenza.

Si specifica che le attività di depopolamento, fatte salve le deroghe di cui sopra, sono attuate ai sensi del DPGR 24 marzo 2014, n. 2R.

MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI CINGHIALI

Sorveglianza passiva

Realizzazione di un'intensa attività di sorveglianza passiva delle carcasse degli animali trovati morti (Piano Nazionale di Sorveglianza PSA) nelle zone A3 e A4.

La sorveglianza passiva capillarmente condotta sul territorio funziona da campanello di allarme e fornirebbe quindi informazioni tempestive sull'arrivo della malattia, permettendo una celere attivazione del programma di azioni reattive. Per una efficace struttura del programma è auspicabile la piena collaborazione dei cacciatori non solo durante la stagione venatoria ma anche, soprattutto, nei restanti mesi dell'anno.

A tale scopo si possono promuovere specifici accordi tra le amministrazioni competenti e gli enti o associazioni di categoria. Inoltre è auspicabile l'adozione di un sistema di premialità, con il

coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia, per incentivare la segnalazione di carcasse di animali non abbattuti.

Sorveglianza attiva

La sorveglianza attiva è effettuata nella zona A1 e zona A2.

In aggiunta alle attuali azioni di coinvolgimento del personale di vigilanza venatoria provinciale e degli Enti di gestione delle aree protette, degli ATC, delle ASL, dei cacciatori e degli operai forestali è necessario, nel breve periodo, poter attivare le forze dell'ordine e la Protezione civile.

Monitoraggio dei gradi di realizzazione del piano di depopolamento

Il monitoraggio e la raccolta dati degli abbattimenti della specie cinghiale è effettuato attraverso la Banca dati del Portale osservatorio faunistico regionale (POF) ai sensi della D.G.R 8 febbraio 2019, n. 15-8381. I soggetti che a diverso titolo hanno competenze di attuazione del piano (Province, Enti di Gestione delle aree protette, ATC, CA, AATV e AFV) inseriscono i dati di abbattimento georeferenziati entro 48 ore dall'abbattimento.

Ogni abbattimento è suddiviso per attività venatoria e attività di controllo.

La Regione provvede a pubblicare i dati di attuazione del monitoraggio con cadenza mensile.

MISURE DI BIOSICUREZZA DA APPLICARSI DURANTE LE ATTIVITÀ' DI DEPOPOLAMENTO DEL CINGHIALE

1) Misure da applicarsi nelle zone A3 e A4

Prima di ogni operazione di controllo il responsabile individuato deve provvedere a informare tutti gli operatori presenti circa le misure obbligatorie di Biosicurezza e igiene da attuarsi durante e dopo l'attività.

È vietato lasciare sul sito di abbattimento i sottoprodotti di cinghiale compresi i visceri addominali, toracici (corata) o la pelle. Il responsabile assicura la distruzione di tutti i sottoprodotti derivante dai capi abbattuti mediante interrimento in loco o raccolta in luoghi o contenitori specifici.

Il responsabile assicura:

- la disinfezione del mezzo o di parti del mezzo che sono stati a contatto con il cinghiale abbattuto o con il sangue;
- la disinfezione delle attrezzature che sono state utilizzate per il trasporto dei cinghiali abbattuti o del materiale che è stato utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto;
- il lavaggio e la disinfezione delle calzature utilizzate durante la cani da scaccio: queste ultime dovranno essere ad uso esclusivo dell'attività di controllo e dovranno essere sostituite con altre pulite prima di lasciare la zona di battuta;
- lavaggio e disinfezione delle apparecchiature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti (funi, ganci, coltelli, grembiuli ecc.);

- che i veicoli utilizzati per il trasporto dei cinghiali abbattuti o attrezzature da caccia siano ammessi per il trasporto di mangimi o per usi agricoli/zootecnici solo dopo una adeguata pulizia, lavaggio e disinfezione.

Le stesse misure di cui ai punti precedenti si applicano anche nei casi di abbattimento singolo.

2) Misure da applicarsi nella zona A2

Oltre alle misure riportate nel punto precedente, durante le operazioni di depopolamento gli operatori dovranno assicurare che gli animali non vengano eviscerati e gli organi interni non vengano lasciati sul posto. Il cinghiale cacciato dovrà essere trasportato integro presso l'area o le strutture individuate per la macellazione all'interno di contenitori a tenuta stagna.

L'area di macellazione di cui sopra dovrà essere autorizzata dall'ASL competente e dovrà essere:

- su terreno permanentemente asciutto, coperta da tettoia e strutturata in modo tale da prevenire la contaminazione delle aree circostanti;
- recintata con cancello chiudibile a chiave per impedire l'ingresso a persone ed animali come cinghiali, cani, volpi ecc.
- fornita di acqua e di fossa o contenitore per lo smaltimento delle frattaglie e dei rifiuti.

I cinghiali possono inoltre essere conferiti presso una struttura (macello) al chiuso la quale dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

1. impedire l'accesso agli animali selvatici e domestici;
2. avere pareti e pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili;
3. disporre di un'area per la pulizia e la disinfezione degli strumenti e delle attrezzature;
4. disporre di un contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale prima del loro smaltimento;
5. avere barriere di disinfezione (stuoie) all'ingresso, riempite di disinfettante.

Gli addetti alla lavorazione delle carcasse devono:

- indossare indumenti e calzature monouso o lavabili e facilmente disinfettabili;
- utilizzare strumenti dedicati all'uso esclusivo presso la struttura, puliti e disinfettati dopo il loro utilizzo;
- lavare e disinfettare ogni attrezzo e indumento utilizzati nell'area macello prima di uscire dall'area recintata;
- riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e smaltirli in sicurezza;
- utilizzare solo disinfettanti compresi nell'elenco riportato in seguito.

Tutti i capi abbattuti dovranno essere custoditi in cella frigorifera sino all'esito dei test ufficiali per Peste Suina Africana e Trichinosi. In caso di positività per PSA le spoglie dovranno essere smaltite con tutti i criteri di Biosicurezza e le strutture dovranno essere pulite e disinfettate secondo la normativa sanitaria.

3) Misure da applicarsi nella zona A1

I cinghiali catturati e abbattuti in zona infetta secondo le metodologie previste dal presente Piano, non potranno essere destinati al consumo alimentare neppure nel territorio ricadente nella stessa zona, nel rispetto delle misure di Biosicurezza di cui ai punti precedenti.

MISURE DI BIOSICUREZZA RIGUARDO AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO DI DEPOPOLAMENTO

Nelle zone A1e A2 tutti i soggetti attuatori del Piano di depopolamento, compresi i soggetti già abilitati (proprietari e conduttori, tutor e altri soggetti già abilitati a norma di legge, cacciatori abilitati alla selezione, etc.), compresi i cacciatori che intendono praticare l'attività venatoria sul cinghiale sono tenuti a frequentare un apposito corso di formazione sulla Biosicurezza relativo alla Peste Suina Africana -PSA- (durata tre ore) il cui piano didattico (comprendente indicazioni sulla resistenza del virus nelle diverse matrici, le misure da adottare per evitare la contaminazione ambientale e la diffusione del virus della PSA, misure di smaltimento dei visceri e di trattamento delle carcasse nelle diverse aree individuate, nonché di disinfezione di strumenti potenzialmente contaminati) da erogarsi con docenti titolati e inseriti in apposito elenco regionale, sarà definito con successivo provvedimento, da adottarsi entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza da parte dei Settori regionali di Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e sicurezza alimentare (A1409C) e Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e Acquicoltura (A1715A).

MISURE DI FORMAZIONE SPECIFICA RIVOLTA AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO DI DEPOPOLAMENTO

Al fine di garantire una più capillare attività di depopolamento Province e Città Metropolitana di Torino, ATC, CA, Associazioni agricole e venatorie, Enti Gestori delle Aree Protette garantiscono la necessaria attività di formazione specifica calendarizzando, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, corsi di abilitazione (cinghiale attività faunistica), che si dovranno tenere con cadenza settimanale a partire dall'ultima decade di marzo 2022.